Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 215

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 12 settembre 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nel Regno e Colonie | Abb. annuo | L. 100 | All'Estero | Abb. annuo | L. 200 |
| | » semestrale | » 50 | | » semestrale | » 100 |
| | » trimestrale | » 25 | | » trimestrale | » 50 |
| | Un fascicolo | » 2 | | Un fascicolo | » 4 |

ALLA PARTE SECONDA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nel Regno e Colonie | Abb. annuo | L. 60 | All'Estero | Abb. annuo | L. 120 |
| | » semestrale | » 30 | | » semestrale | » 60 |
| | » trimestrale | » 15 | | » trimestrale | » 30 |
| | Un fascicolo | » 2 | | Un fascicolo | » 4 |

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo · Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

**Ministero dell'Africa Italiana:** Ricompense al valor militare. Pag. 3777

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 giugno 1942-XX, n. **1001**.
**Modificazioni al R. decreto 9 settembre 1941-XIX, n. 1022, sull'ordinamento giudiziario militare** . . . . Pag. 3779

REGIO DECRETO 29 giugno 1942-XX, n. **1002**.
**Determinazione del numero dei posti di cui è costituito il ruolo unico nazionale degli insegnanti dell'ordine elementare** . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3781

REGIO DECRETO 17 luglio 1942-XX, n. **1003**.
**Regolamento di applicazione della legge 6 febbraio 1942-XX, n. 128, concernente nuove norme per la concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili** . . . . . . . Pag. 3781

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 agosto 1942-XX.
**Determinazione del limite massimo di emissione, per il secondo semestre del 1942, dei «Certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale».** Pag. 3786

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 3 settembre 1942-XX.
**Approvazione dello statuto della Cassa di risparmio di Roma** . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3786

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1942-XX.
**Restrizioni all'esercizio venatorio sui terreni contigui alla bandita del Tombolo** . . . . . . . . . . Pag. 3787

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero delle finanze:**
68ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Torino-Savona-Acqui . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3787
Media dei cambi e dei titoli . . . . . . . Pag. 3787

**Ministero delle corporazioni:**
Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, e 11 dicembre 1930, n. 1882 . . . . . . . . Pag. 3788
Riassunto del provvedimento P. 465 del 25 agosto 1942-XX relativo ai prezzi dei laterizi . . . . . . . Pag. 3788

CONCORSI

**Ministero dell'educazione nazionale:** Concorso a sei posti di istitutore di 2ª classe nei Convitti nazionali. Pag. 3789

**Ministero delle comunicazioni:**
Graduatoria degli idonei del concorso a 15 posti di sorvegliante lavori in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3792
Graduatoria di merito del concorso a 50 posti di sottocapo in prova delle stazioni nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato . . . . . . . . . . . . Pag. 3792
Graduatoria di merito del concorso a 18 posti di segretario in prova fra candidati muniti di abilitazione tecnica in ragioneria nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3792

## MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

### Ricompense al valor militare

*Regio decreto* 18 *maggio* 1942-XX, *registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *luglio* 1942-XX, *registro* 14 *Africa Italiana, foglio* 123.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

*Brahanè Gemil*, muntaz (021770/A) del II battaglione coloniale, 1ª compagnia (*alla memoria*). — Comandante di buluc, dava in durissimo e violento combattimento molteplici prove di ardimento e coraggio. Travolto da forze superiori, preferiva morire sul posto che indietreggiare di un passo. — Sahà Bangia, 1° giugno 1940-XVIII.

*Gherematzien Aderà*, buluc basci del III battaglione coloniale, 1ª compagnia (*alla memoria*). — Buluc basci ardito, si gettava con impeto travolgente alla testa dei suoi uomini contro un forte numero di nemici, respingendoli. Tornato il nemico all'assalto con forze superiori, nel disperato e cosciente tentativo di salvare il proprio comandante, s'immolava con tutti i suoi ascari. Magnifica figura di graduato fedele sino al sacrificio. — Sahà Bangia, 1° giugno 1940-XVIII.

*Saad Adum*, buluc basci (022614/A) del III battaglione coloniale, 2ª compagnia (*alla memoria*). — Valoroso graduato eritreo sorretto ed animato da ardente entusiasmo e da attaccamento alla bandiera italiana, partecipava a tutta la campagna italo-etiopica, distinguendosi per ardimento e sprezzo del pericolo. In un'azione cruenta contro soverchianti forze avversarie, visto in pericolo il proprio comandante di battaglione, combatteva con strenuo valore, riuscendo ad abbattere numerosi avversari. Più volte ferito, con virile decisione persisteva nella lotta, incitando i propri uomini fino a che cadeva nel corpo a corpo sotto i colpi nemici. Luminoso esempio di sacrificio e di abnegazione. — Sahà Bangia, 1° giugno 1940-XVIII.

*Seghid Garzà*, muntaz (022662/A del III battaglione coloniale, 2ª compagnia (*alla memoria*). — Valoroso graduato eritreo, mostrò in numerosi fatti d'arme ardore combattivo e non comune spirito aggressivo. In violento scontro contro soverchianti forze nemiche, combattendo con accanito ardimento e impareggiabile valore, si adoperava per soccorrere due ufficiali feriti, tra i quali il proprio comandante di battaglione. Nel magnifico gesto di contendere al nemico il corpo del proprio ufficiale, più volte colpito, trovava eroica morte vicino al suo comandante. Fulgido esempio di devozione e di elevate virtù militari. — Sahà Bangia, 1° giugno 1940-XVIII.

*Temelsò Gobrù*, sciumbasci dello squadrone banda « Burié », gruppo bande Goggiam (*alla memoria*). — Graduato eritreo di elette virtù militari e di preziosa fedeltà all'Italia, già distintosi in precedenti combattimenti per coraggio e sprezzo della morte, al comando di mezzo squadrone si lanciava ripetutamente alla carica contro soverchianti formazioni nemiche finchè cadeva mortalmente ferito, con un ultimo incitamento ai suoi ascari: « Avanti sempre Savoia ». — Astuhi, 8 aprile 1940-XVIII.

## MEDAGLIA DI BRONZO

*Alemù Teferì*, muntaz (011108/A) del XXIII battaglione coloniale, 1ª compagnia (*alla memoria*). — Fedele e valoroso graduato, già ferito due volte durante le operazioni per la conquista della Libia, si slanciava due volte alla testa del suo buluc contro nuclei nemici che cercavano di sorprendere il reparto da lui scortato, riuscendo a respingerli. Nel secondo generoso tentativo perdeva gloriosamente la vita. — Feresbiet Micael, 13 febbraio 1940-XVIII.

*Alì Mussa Hamed*, muntaz (010567/A) del XXIII battaglione coloniale, 2ª compagnia (*alla memoria*). — Graduato fedele e di ottimi sentimenti italiani, quale capo arma di fucile mitragliatore, postava con felice intuito la propria arma infliggendo all'avversario notevoli perdite. Ferito all'addome, incurante del dolore, rifiutava ogni soccorso e continuava a far fuoco incitando i propri uomini alla lotta, finchè stremato di forze si abbatteva sulla propria arma decedendo poco dopo. — Feresbiet Micael, 13 febbraio 1940-XVIII.

*Assen Iggigù*, ascari (03456/A) del XXIV battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Nel corso di un sanguinoso combattimento, si lanciava tra i primi all'assalto di una munita posizione nemica, dando esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. Ferito gravemente alla bocca lasciava il posto di combattimento solo dopo aver ricevuto perentorio ordine dal suo comandante di buluc e si portava da solo al posto di medicazione per non distrarre i compagni dall'azione. — Birquò Gabriel, 12 maggio 1940-XVIII.

*Bahatà Gherenchiel*, muntaz (07722/A) del XXIV battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Facente parte di un buluc avanzato si slanciava all'attacco di una munita posizione avversaria con coraggio e sprezzo del pericolo, giungendo tra i primi sull'obiettivo. Ferito continuava a combattere fino al termine dell'azione. Già distintosi per coraggio ed ardimento in precedenti fatti d'arme. — Birquò Gabriel, 12 maggio 1940.

*Beienec Coflù*, buluc basci (021749/A) del III battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Buluc basci di provata capacità e ardimento, già distintosi in precedenti combattimenti, incaricato di occupare e tenere una delicata posizione, resisteva per oltre due ore agli attacchi nemici. Solo a missione ultimata ripiegava e nonostante la pressione nemica portava in salvo le sue armi. Esempio di calma, capacità e di sereno coraggio. — Sahà Bangia, 1° giugno 1940-XVIII.

*Chidanè Selebà*, buluc basci (022617/A) del III battaglione coloniale, 2ª compagnia (*alla memoria*). — Comandante di buluc fucilieri, in aspro combattimento improvvisamente delineatosi, sosteneva un violento urto di masse nemiche, che si tramutava in una lotta corpo a corpo. Con slancio magnifico, di costante esempio ai dipendenti, riusciva a tener testa al nemico di molto superiore in numero, finchè cadeva colpito dal piombo avversario. Esempio di ardimento e di elevato spirito di sacrificio. — Sahà Bangia, 1° giugno 1940-XVIII.

*Gabriet Cassai*, buluc basci del XXII battaglione coloniale, 2ª compagnia. — Comandante di squadra mitraglieri, durante un combattimento, visto seriamente impegnati gli elementi avanzati del reparto, si portava fulmineamente e di propria iniziativa coll'arma e coi suoi uomini in un punto antistante e fortemente battuto dal nemico. Ferito gravemente al braccio destro, rimaneva sul posto noncurante della ferita e del fuoco avversario, consentendo di farsi accompagnare al posto di medicazione dopo avere incitato e dato le necessarie istruzioni ai suoi dipendenti. — Stretta di Duggur Falò, 16 novembre 1939-XVIII.

*Gherensè Gheresghier*, muntaz (61366) del LXXVII battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Durante un furioso assalto alla baionetta per la conquista di una posizione difficile e ben difesa da forti nuclei nemici, cadeva ferito da una pallottola che gli traversava tutte e due le gambe e, con sforzo ammirevole, riusciva a rialzarsi e, incitando i compagni, raggiungeva la posizione nemica, cadendovi esausto. — Guta, 31 ottobre 1939-XVIII.

*Mohamed Osman Said*, ascari (022632/A) del III battaglione coloniale, 2ª compagnia. — Durante un aspro combattimento riaffermò doti elevate di ardimento e sprezzo del pericolo nel sostenere la lotta contro soverchianti forze nemiche. Nella fase successiva dello scontro, lanciandosi nel corpo a corpo rimaneva ferito continuando però a combattere ed incitando i compagni ad insistere nella lotta, recandosi al posto di medicazione solo ad azione ultimata. Già distintosi in precedenti fatti d'arme. — Sahà Bangia, 1° giugno 1940-XVIII.

*Taiè Tesemmà*, buluc basci del XXII battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Comandante di buluc in servizio di fiancheggiamento al comando di colonna, scoperti forti nuclei avversari appostati, si slanciava decisamente con i suoi uomini all'assalto. Benchè ferito, incitava i propri uomini riuscendo a snidare e ricacciare il nemico facilitando così il movimento degli altri reparti sopravvenienti. — Ebennat, 27 novembre 1939-XVIII.

*Tesfai Gheremedin*, muntaz del XXII battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Capo arma tiratore di fucile mitragliatore, sebbene ferito ai piedi, noncurante del dolore e della perdita di sangue, con alto spirito aggressivo portava l'arma su posizione dominante e continuava il fuoco dimostrando coraggio e senso di abnegazione. — Gualit, 16 novembre 1939-XVIII.

*Tuccù Aveyaz*, ascari (03551/A), del XXIV battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Ascari giovane, coraggioso, durante un combattimento si distingueva per il suo spirito combattivo, slanciandosi tra i primi sull'avversario. Ferito al braccio destro, non si allontanava dalla linea, e si recava al posto di medicazione solo ad azione ultimata. — Birquò Gabriel, 12 maggio 1940-XVIII.

## CROCE DI GUERRA

*Abrahà Gobrù*, ascari del XXII battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Tiratore di fucile mitragliatore, sebbene leggermente ferito ad un braccio, continuava a sparare con calma e sprezzo del pericolo e si prodigava incessantemente per tutta la durata del combattimento. — Gualit, 16 novembre 1939-XVIII.

*Abrahà Negasi*, buluc basci del XXII battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Comandante di buluc affrontava con ammirevole decisione gruppi nemici, riuscendo di esempio ai propri uomini per ardimento e sprezzo del pericolo. — Ebennat, 27 novembre 1939-XVIII.

*Agghedò Negussiè*, gregario della banda a piedi di Danghila. — Porta ordini di reparto operante, con coraggio e sprezzo del pericolo riusciva per ben due volte ad attraversare la linea nemica, recapitando comunicazioni urgenti al co-

mando colonna. Cooperava pure a portare in salvo la gloriosa salma del proprio ufficiale caduto. — Faguttà, 13 marzo 1940-XVIII.

*Aptemariam Merragg*, buluc basci (07685/A), del XXIV battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Comandante di buluc avanzato, dava prova di sprezzo del pericolo e di coraggio, lanciandosi tra i primi all'assalto di gruppi nemici sistemati a difesa che tentavano sorprendere il grosso della colonna in una difficile salita. Successivamente, incitando i propri uomini con l'esempio e con la parola, occupava un tratto di fronte ritenuto importante per la protezione della colonna stessa e dal quale col fuoco del proprio fucile mitragliatore infliggeva al nemico notevoli perdite. — Birquò Gabriel, 12 maggio 1940-XVIII.

*Arregai Idegù*, muntaz del XXII battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Mitragliere tiratore, con slancio, portava ed impiegava la sua arma contro forti posizioni tenute dal nemico. Col suo contegno esemplare animava i compagni sotto il tiro violento di fucileria avversaria, dimostrando calma e sprezzo del pericolo. — Gualit, 16 novembre 1939-XVIII.

*Berchè Liggiam*, sciumbasci (29572) del XXII battaglione coloniale, 2ª compagnia. — Comandante di mezza compagnia coloniale, durante un combattimento durato oltre otto ore, diede continue prove di capacità di comando e di combattente, trascinando i suoi uomini a ripetuti attacchi contro il nemico ben appostato e riuscendo a ricacciarlo con rilevanti perdite. — Stretta di Duggur Falò, 16 novembre 1939-XVIII.

*Gheveiò Negatù*, ascari del LXXII battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Componente di una squadra avanzata durante un combattimento contro sensibili forze nemiche, sebbene ferito, dava prova di coraggio, ardimento e sprezzo del pericolo, incitando i compagni alla lotta. — Uombermà settentrionale, 25 febbraio 1940-XVIII.

*Guaddiè Uondemiè*, grégario della banda a piedi di Danghila. — Comandante di squadra fucilieri durante violenti attacchi nemici si slanciava arditamente al contrattacco alla testa dei propri uomini, riuscendo a ricacciare in disordine l'avversario che era costretto a ritirarsi lasciando sul terreno numerosi morti. — Faguttà, 13 marzo 1940-XVIII.

*Malachì Uoldegaber*, muntaz della 7ª banda del 2° gruppo bande di confine. — Facente parte della scorta di una autocolonna di rifornimento, si lanciava al contrassalto contro un nucleo di nemici che avevano attaccata la testa dell'autocolonna, dando prova di coraggio e sprezzo del pericolo. Trascinando con l'esempio i propri compagni, che incitava con il gesto e con la voce, riusciva, con lotta corpo a corpo, ad uccidere uno dei capi, impadronendosi dell'arma che portava. — Abd el Rafi, 4 aprile 1940-XVIII.

*Mohamed Alì Ibrahim*, muntaz (73321) del XXII battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Mitragliere porta treppiede, si lanciava per occupare una posizione intensamente battuta da un fucile mitragliatore, onde poter meglio neutralizzare la reazione avversaria, trascinando, sotto le violenti scariche, la propria squadra. — Gualit, 16 novembre 1939-XVIII.

*Mongustù Goviè*, ascari del XXIV battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Nel corso di una azione contro nemico in posizione impiegava il fucile mitragliatore con abilità ed ardimento, spostandosi di sua iniziativa da una posizione all'altra per battere più efficacemente l'avversario. Al momento dell'assalto si slanciava poi tra i primi sulla posizione nemica. — Birquò Gabriel, 12 maggio 1940-XVIII.

*Osman Gulet Mirè*, muntaz (024244/A) del 1° gruppo bande di confine, 4ª banda. — Durante un accanito combattimento contro forte numero di nemici che aveva attaccato di sorpresa la testa di una autocolonna di rifornimento, dava esempio ai compagni di valore personale e di ascendente. Sempre primo dove maggiore era il pericolo, trascinava i compagni all'assalto ed all'inseguimento. — Abd el Rafi, 4 aprile 1940-XVIII.

*Taiè Bellettè*, ascari del XXIV battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Ascari esploratore si spingeva arditamente nelle linee nemiche riportando notizie importantissime. Visto successivamente impegnato il suo reparto chiedeva di partecipare all'azione rivelando magnifiche doti di coraggio e di ardimento. — Birquò Gabriel, 12 maggio 1940-XVIII.

*Teclè Negussiè*, muntaz del XXII battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Tiratore di fucile mitragliatore, noncurante del pericolo spostava ripetutamente la sua arma attraverso zone battute dal fuoco nemico, per meglio colpire l'avversario, dimostrando ardimento e spiccato senso del dovere. — Ebennat, 27 novembre 1939-XVIII.

*Tesemmà Uasiè*, uachil (29523/D), del XXII battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Caduto ferito il capo arma, senza esitazione impiegava il fucile mitragliatore contro nuclei nemici appostati su alture e con tiro giusto e preciso riusciva a fugarli. — Gualit, 16 novembre 1939-XVIII.

*Tesemmà Uoldensè*, buluc basci (52927) del 1° gruppo bande di confine. — Comandante di buluc facente parte della scorta di una autocolonna di rifornimento, attaccata da forte numero di nemici, postisi in agguato, col suo contegno coraggioso trascinava i propri ascari contro il nemico, contribuendo efficacemente a porlo in fuga. — Abd el Rafi, 4 aprile 1940.

*Tesfanchiel Teclè*, buluc basci (07706/A) del XXIV battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Comandante di buluc avanzato, attaccava decisamente numerosi nuclei avversari che tentavano di minacciare la colonna in marcia, dimostrando alto senso del dovere, ardimento e sprezzo del pericolo. — Birquò Gabriel, 12 maggio 1940-XVIII.

(3130)

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 giugno 1942-XX, n. **1001**.

**Modificazioni al R. decreto 9 settembre 1941-XIX, n. 1022, sull'ordinamento giudiziario militare.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Gli articoli 8, 12, 15, 42, 43 e 45 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941-XIX, n. 1022, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 8. — *Composizione organica dei Tribunali militari territoriali.*

I Tribunali militari territoriali sono costituiti:

1° di un presidente, avente grado di generale di brigata, o grado corrispondente delle altre Forze armate dello Stato;

2° di uno o più giudici relatori, appartenenti alla magistratura militare;

3° di ventiquattro giudici, di cui sedici ufficiali superiori e otto capitani, salvo che il servizio della giustizia ne richieda un numero maggiore; nel quale ultimo caso i giudici in eccedenza devono essere anche essi scelti fra gli ufficiali superiori e capitani.

In caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento del presidente, il giudice militare di grado più elevato o di maggiore anzianità ne fa le veci.

Con decreto Reale, può disporsi che nel Tribunale militare funzionino più sezioni. In questo caso, il presidente presiede la prima sezione e le altre sono presiedute dai giudici militari più elevati in grado o più anziani, designati, per le singole sezioni, dal presidente; salvo che questi ritenga di presiederle egli stesso.

Nel caso preveduto dal comma precedente, il presidente del Tribunale, sentito il procuratore militare del Re Imperatore, stabilisce quali procedimenti debbono essere assegnati per il giudizio a ciascuna sezione.

Il presidente e i giudici possono avere altri incarichi, ferme le cause di dispensa indicate nell'art. 10, e ferma

la normale precedenza del servizio della giustizia militare, a norma dei regolamenti militari, approvati con decreto Reale.

Art. 12. — *Rappresentanza delle Forze armate dello Stato nella composizione organica dei Tribunali militari.*

Il presidente deve appartenere alla stessa Forza armata alla quale appartiene il Comando presso cui è istituito il Tribunale; e, per la Regia marina, deve inoltre appartenere al Corpo di Stato Maggiore.

I giudici devono appartenere: cinque al Regio esercito, cinque alla Regia marina, cinque alla Regia aeronautica, cinque alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, due alla Regia guardia di finanza e due al Corpo di polizia dell'Africa italiana.

Dei giudici del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, quattro, per ciascuna Forza, sono scelti fra gli ufficiali superiori.

Quando ricorrono particolari esigenze di servizio i Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica hanno facoltà di non designare, in tutto o in parte, ufficiali delle rispettive Forze armate quali giudici nei Tribunali istituiti presso Comandi da essi, rispettivamente, non dipendenti.

La stessa facoltà spetta al Ministro per l'Africa Italiana, limitatamente, però, ad uno o più Tribunali militari.

Art. 15. — *Composizione del collegio giudicante, in relazione all'appartenenza dell'imputato alle varie Forze armate dello Stato.*

Nei giudizi a carico di militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, almeno due giudici militari devono appartenere alla stessa Forza armata alla quale appartiene l'imputato. Dei giudici della Regia marina, almeno uno deve appartenere al Corpo di Stato Maggiore.

Nei giudizi a carico di militari della Regia guardia di finanza e del Corpo di polizia dell'Africa italiana, uno dei giudici militari deve appartenere alla stessa Forza armata alla quale appartiene l'imputato.

Ove più siano gli imputati e appartenenti a Forze armate diverse, il collegio è composto avendosi riguardo all'imputato più elevato in grado, o, a parità di grado, al maggior numero di imputati, o, infine, a parità di grado e di numero, all'imputato più anziano.

Quando si tratti di giudicare alcuno dei reati preveduti dagli articoli 103, 105 a 108, 110 a 115, 117, 121, 124 e 125 del Codice penale militare di pace, il presidente e tutti i giudici militari, che compongono il Tribunale, devono essere, rispettivamente, ufficiali del Regio esercito, o ufficiali del Corpo di Stato Maggiore della Regia marina, o ufficiali della Regia aeronautica, secondo che l'imputato appartenga ad alcuna di dette Forze militari.

Art. 42. — *Casi in cui non può costituirsi il Tribunale.*

Se la convocazione del Tribunale militare non è possibile per mancanza di personale o per altre circostanze, il comandante del Corpo di spedizione dopo aver disposto per l'accertamento del reato, e, occorrendo, per l'arresto dell'imputato, ordina il rinvio della causa al Tribunale militare costituito presso la Forza armata cui appartiene l'imputato, più vicino al luogo del commesso reato, o, se questo sia stato commesso in navigazione od all'estero, più vicino al luogo del rientro dell'imputato nel territorio dello Stato.

Art. 43. — *Sede e costituzione del Tribunale supremo militare.*

Il Tribunale supremo militare ha sede nella capitale e si compone di un presidente, ufficiale di grado non inferiore a generale di Corpo d'armata o equiparato, e di ventitrè giudici, di cui dieci ufficiali generali, di grado non superiore a generale di divisione o equiparato, tre consiglieri di Stato, otto consiglieri della Corte suprema di cassazione e due magistrati militari di grado equiparato.

I giudici militari appartengono: tre al Regio esercito, due alla Regia marina, due alla Regia aeronautica e uno a ciascuna delle altre Forze militari.

Le nomine del presidente, dei giudici militari, dei consiglieri di Stato e dei consiglieri della Corte suprema di cassazione sono fatte con decreto Reale.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 10 e 11.

In caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento del presidente, ne esercita le funzioni l'ufficiale più anziano fra i generali di divisione o equiparati.

Con decreto Reale, può disporsi che nel Tribunale supremo militare funzionino più sezioni. In questo caso, il presidente presiede la prima sezione, e le altre sono presiedute dai giudici militari più elevati in grado, o, a parità di grado, più anziani, designati per le singole sezioni, dal presidente; salvo che questi ritenga di presiederle egli stesso.

Nel caso preveduto dal comma precedente, il presidente del Tribunale, sentito il procuratore generale militare del Re Imperatore, stabilisce quali procedimenti devono essere assegnati, per il giudizio, a ciascuna sezione.

Art. 45. — *Composizione speciale del collegio giudicante.*

Il Tribunale supremo militare è composto del presidente e di sei giudici, dei quali tre sono ufficiali, due consiglieri di Stato e uno magistrato militare, designati per ciascuna udienza dal presidente, quando pronuncia sui seguenti oggetti:

1° riabilitazione militare;

2° reintegrazione nel grado perduto dagli ufficiali, sottufficiali e graduati di truppa delle Forze armate dello Stato, in seguito a condanna o a procedimento disciplinare;

3° impiego di persone divenute, per condanna, incapaci di appartenere alle Forze armate dello Stato;

4° cancellazione dai ruoli di ufficiali che, prosciolti dal giudice penale, siano sottoposti a misura di sicurezza, ovvero quando, condannati, siano stati ricoverati, per infermità psichica, in una casa di cura e di custodia.

Nei casi preveduti dal comma precedente, almeno uno dei giudici militari, compreso il presidente, deve appartenere alla Forza armata dello Stato alla quale appartiene o apparteneva la persona cui si riferisce la deliberazione.

Il presidente incarica uno dei giudici predetti di riferire in Camera di Consiglio e di redigere i motivi della deliberazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 27 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

---

REGIO DECRETO 29 giugno 1942-XX, n. **1002**.

**Determinazione del numero dei posti di cui è costituito il ruolo unico nazionale degli insegnanti dell'ordine elementare.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 1° giugno 1942-XX, n. 675, sull'inquadramento degli insegnanti dell'ordine elementare nel gruppo *B* dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visti gli articoli 3 e 16 della legge suddetta, per cui è costituito un ruolo unico nazionale degli insegnanti dell'ordine elementare e si dispone la ripartizione annuale nei vari gradi — dal 12° al 9° — del numero complessivo dei posti del suddetto ruolo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, d'intesa con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il ruolo organico nazionale degli insegnanti dell'ordine elementare per l'anno scolastico 1942-43 è costituito di n. 120.960 posti così ripartiti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| grado | 9° | numero | 10.080 |
| » | 10° | » | 20.160 |
| » | 11° | » | 30.240 |
| » | 12° | » | 60.480 |
| | | Totale n. | 120.960 |

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1942-XX*
*Atti del Governo, registro 449, foglio 27.* — MANCINI

---

REGIO DECRETO 17 luglio 1942-XX, n. **1003**.

**Regolamento di applicazione della legge 6 febbraio 1942-XX, n. 128, concernente nuove norme per la concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 9 settembre 1938-XVI, n. 1868, che ha reso esecutive nel Regno, Colonie e Possedimenti le norme del regolamento generale delle Radiocomunicazioni firmato al Cairo il 4 e 8 aprile 1938-XVI;

Vista la legge 6 febbraio 1942-XX, n. 128;

Visto l'art. 1, nn. 1 e 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Riconosciuta la necessità di emanare le norme di applicazione della legge su menzionata 6 febbraio 1942-XX, n. 128;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la marina e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli esami della sessione ordinaria per il conseguimento dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili sono tenuti a cura dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e consistono, per i certificati di radiotelegrafista di prima e seconda classe, in un esame scritto, in prove pratiche e in un esame orale; per il certificato di terza classe (o speciale) di radiotelegrafista e per i certificati generale e limitato di radiotelefonista in prove pratiche e orali.

L'esame scritto sarà tenuto prima delle altre prove, ogni anno nella seconda quindicina di settembre, in giorno ed ora da fissarsi di volta in volta tempestivamente, nelle sedi di Messina, Roma, La Spezia, Trieste, salva la facoltà dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di apportare varianti alle sedi ora designate, dandone comunicazione in tempo utile agli aspiranti.

Art. 2.

Agli esami indicati al precedente articolo sono ammessi gli aspiranti che sono in grado di esibire i documenti prescritti dal successivo art. 4.

Sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 3.

Per l'ammissione alla sessione ordinaria gli aspiranti devono inoltrare al Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e dei telegrafi, non oltre il 30 giugno, la domanda in carta legale, corredata dai documenti elencati nell'articolo successivo.

Per le sessioni straordinarie il termine utile per la presentazione dei documenti verrà in tempo debito fissato dall'Amministrazione postelegrafonica, che ne curerà altresì la divulgazione a mezzo dei dipendenti uffici.

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica, ai sensi del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728. Egli inoltre deve indicare:

*a*) a quale certificato aspira;

*b*) se e quale prova facoltativa desidera sostenere delle lingue estere previste dall'art. 11;

*c*) in quale sede desidera sostenere la prova scritta;

*d*) il proprio domicilio.

Art. 4.

La domanda di ammissione deve essere corredata dai documenti appresso indicati, redatti in carta legale:

1. Licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente, con la debita legalizzazione, per i candidati al certificato di prima, seconda e terza classe (o speciale) di radiotelegrafista; licenza elementare parimenti legalizzata per i candidati al certificato generale o a quello limitato di radiotelefonista.

In sostituzione della licenza di scuola media inferiore può essere prodotto dai militari in servizio o in congedo della Regia marina un certificato vidimato del Ministero della marina comprovante che il candidato ha superato gli esami del corso di istruzione generale professionale presso una scuola di radiotelegrafisti della Regia marina.

2. Estratto, in riassunto, dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, o dal pretore, da cui risulti che il candidato ha compiuto il 18° e non oltrepassato il 40° anno al primo giorno del mese in cui è tenuta la sessione d'esame.

Il suddetto limite massimo è elevato di:

due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di ammissione agli esami;

un anno per ogni figlio vivente alla medesima data;

quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista in possesso del brevetto di ferito che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

I predetti aumenti sono cumulabili fino a un massimo complessivo di cinque anni.

Il limite massimo di 40 anni è elevato a 45 anni per i mutilati, gli invalidi, gli orfani e congiunti di caduti della guerra 1915-1918 e di quella in A.O.I. (3 ottobre 1935-5 maggio 1936) e dell'attuale guerra, o per la causa fascista, o per operazioni militari successive al 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939, alle quali i candidati abbiano preso parte in servizio non isolato all'estero; per gli ex combattenti della guerra e delle operazioni militari or menzionate, decorati al valor militare e promossi per merito di guerra — salvo che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati; — per coloro che sono stati imbarcati durante la guerra 1915-1918 su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare; per i legionari fiumani; per i soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose.

3. Certificato generale del casellario giudiziale, in data non anteriore di tre mesi rispetto al termine utile per la presentazione dei documenti, legalizzato dal procuratore del Re, da cui risulti che il candidato non ha riportato condanna penale che, a termine delle disposizioni vigenti, impedisca di conseguire gradi marittimi, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

4. Certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato nei termini indicati al paragrafo precedente dalle autorità comunali del luogo nel quale il candidato ha abituale residenza, vidimato dal Prefetto;

5. Certificato di cittadinanza italiana, vidimato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento, oppure dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli nati in territori geograficamente italiani e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta per virtù di decreto Reale;

6. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato per coloro che abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di esito di leva per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare, o certificato di iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non abbiano concorso alla leva stessa.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, produrranno la semplice copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, mentre coloro che siano ex combattenti della guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari, nonchè i combattenti dell'attuale guerra, produrranno detta copia annotata dalle eventuali benemerenze di guerra.

I legionari fiumani e gli imbarcati su navi mercantili durante la guerra, in sostituzione del servizio militare, dovranno documentare tale loro qualità.

I cittadini che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno comprovare la loro partecipazione alle operazioni stesse mediante apposita documentazione.

Gli invalidi della guerra 1915-1918 o dell'A.O.I. o della causa nazionale e coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936 o nell'attuale guerra siano divenuti invalidi in dipendenza delle operazioni militari, dimostreranno le loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della pensione o mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o mediante una attestazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi e mutilati, vidimata dalla sede centrale.

7. Certificato in carta da bollo da L. 6 rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, attestante la sua appartenenza al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio per l'anno in cui si effettua la sessione di esami, nonchè la data della relativa iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli, per i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato, redatto anche su carta da bollo da L. 6, deve essere firmato perso-

nalmente dal segretario del Fascio all'estero a cui è iscritto l'interessato, ovvero dal Segretario dei Fasci degli italiani all'estero o da uno degli Ispettori centrali.

I mutilati e invalidi di guerra sono dispensati dalla presentazione di detto certificato purchè la loro mutilazione o invalidità risulti dal certificato del servizio militare menzionato al precedente paragrafo 6.

Coloro che sono iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista che vi risultino iscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare il certificato rilasciato dal Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

8. Due fotografie a mezzo busto, senza cartoncino, formato tessera, entrambe con la firma del candidato (nome, cognome, paternità), di cui una anche legalizzata dalla competente autorità.

9. Vaglia postale per tasse e concessioni di L. 200 a favore del procuratore del Registro di Roma per tassa di esame.

Sono esonerati del tutto o in parte dal pagamento della tassa suddetta i candidati che comprovino, con certificato della competente autorità, di avere titolo a tale esenzione in forza di disposizioni in vigore.

10. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 6, rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato risiede, da prodursi dagli aspiranti coniugati con o senza prole, ovvero vedovi con prole, che desiderano fruire dell'agevolazione relativa all'aumento del limite di età previsto per l'ammissione agli esami.

I soci dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, qualora desiderino fruire del beneficio previsto dal paragrafo 2° del presente articolo, comproveranno la loro appartenenza a detta Unione mediante una dichiarazione rilasciata da questa.

I militari in servizio sono dispensati dal produrre i documenti indicati ai numeri 4 e 5; in luogo del certificato di cui al n. 4 potrà essere presentata una attestazione su carta da bollo da L. 6 rilasciata dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Gli impiegati, di ruolo o non, in servizio presso Amministrazioni statali o enti concessionari di servizi pubblici sono dispensati dal produrre i documenti menzionati ai numeri 3, 4, 5 e 6, purchè alleghino alla istanza un'attestazione della propria Amministrazione o dell'Ente concessionario da cui dipendono, che comprovi il possesso dei requisiti menzionati ai numeri ora citati. L'attestazione dev'essere rilasciata dal direttore o da persona che abbia la facoltà di firmare per lui.

Essi sono inoltre dispensati dal presentare la fotografia con la legalizzazione purchè indichino nella istanza di ammissione, gli estremi del proprio libretto ferroviario. Questo dovrà essere esibito dall'interessato alla Commissione esaminatrice prima di accedere alla sala di esame.

Art. 5.

I candidati ai certificati di prima e seconda classe di radiotelegrafista dovranno sostenere le seguenti prove:

1) esame scritto su temi della parte *A* del programma (allegato 1) da svolgersi nel tempo che la Commissione esaminatrice assegnerà;

2) una prova di ricezione radiotelegrafica a udito, secondo le norme indicate all'art. 7;

3) una prova di trasmissione telegrafica, secondo le norme esposte al citato art. 7;

4) una prova di ricezione e di trasmissione telefonica secondo le norme di cui all'art. 9, comma 1°.

Per il certificato di seconda classe, quando si riconosca che il candidato non è fisicamente idoneo alla prova telefonica ora menzionata, questa può essere eliminata, e in tal caso il certificato è reso valido per il solo servizio radiotelegrafico;

5) una prova orale sulle parti *A* e *B* del programma (allegato 1) per gli aspiranti al certificato di prima classe, e sulla sola parte *A* per gli aspiranti a quello di seconda. Resta impregiudicata l'idoneità per il certificato di seconda classe sulla parte *A* del programma annesso per coloro che non risulteranno idonei sulla parte *B*.

Art. 6.

I candidati al certificato di terza classe (o speciale) di radiotelegrafista saranno sottoposti alle seguenti prove:

1) ricezione radiotelegrafica e trasmissione telegrafica secondo le norme che sono riportate all'articolo successivo per il certificato di seconda classe di radiotelegrafista;

2) una prova orale sul programma esposto nell'allegato 2.

Art. 7.

Le prove di ricezione radiotelegrafica, trasmissione telegrafica, ricezione e trasmissione telefonica sono tenute prima di quelle orali e avranno la durata di cinque minuti ciascuna.

Per gli aspiranti al certificato di 1ª classe le prove di ricezione radiotelegrafica e trasmissione telegrafica saranno eseguite alla velocità di 100 caratteri al minuto, con un testo costituito da 60 gruppi di codice (miscuglio di lettere, cifre e segni di punteggiatura) comprendente 300 caratteri e di un testo in lingua italiana, alla velocità di 125 caratteri al minuto, comprendente 250 caratteri.

Negli esami per il certificato di 2ª classe e per il certificato di 3ª classe (o speciale) di radiotelegrafista, la ricezione e trasmissione saranno eseguite con un testo formato da 80 gruppi di codice, alla velocità di 80 caratteri al minuto, comprendente 400 caratteri.

Ogni gruppo di codice comprenderà cinque caratteri, e ciascuna cifra e segno di punteggiatura sarà considerato per due caratteri.

La parola del testo in linguaggio chiaro sarà valutata in media per cinque caratteri.

La trasmissione sarà eseguita a mezzo di un tasto Morse ordinario e verrà registrata per controllo.

Per la ricezione sarà fatto uso di un ricevitore a cuffia di tipo usuale per la radiotelegrafia.

Art. 8.

Il testo della prova di ricezione eseguita dal candidato dovrà essere facilmente leggibile e la trasmissione telegrafica dovrà risultare regolare.

Il computo degli errori sarà fatto in conformità dei criteri che seguono tanto per la prova di telegrafia che per quella di telefonia:

*a*) ogni segnale (lettera, cifra o segno di punteggiatura) ricevuto o trasmesso erroneamente conterà per un errore;

*b*) se in una parola ricevuta o trasmessa vi sono più errori, se ne conteranno sempre solo due;

*c*) ogni parola omessa nella ricezione o nella trasmissione sarà calcolata come due errori. Le parole illeggibili saranno considerate come omesse.

Art. 9.

L'esame per il certificato generale di radiotelefonista consisterà nelle seguenti prove:

1) trasmissione e ricezione telefonica di un testo di 400 caratteri composto di parti pressochè uguali di parole in lingua italiana e in lingua francese o tedesca, inframezzato da qualche gruppo di cifre, alla velocità di 80 caratteri al minuto;

2) prova orale sull'apposito programma (allegato 3).

L'idoneità è concessa ai candidati che non superano il 2 % di errori nella prova pratica e che conseguono la votazione di 18/30 nell'esame orale.

Art. 10.

L'esame per il certificato limitato di radiotelefonista consisterà nelle seguenti prove:

1) trasmissione e ricezione telefonica di un testo di 300 caratteri in lingua italiana, inframezzato da qualche gruppo di cifre, ad una velocità di 60 caratteri al minuto;

2) prova orale sul programma annesso (allegato 3).

L'idoneità è conseguita alle stesse condizioni indicate all'articolo precedente.

Art. 11.

L'esame facoltativo di lingue estere è previsto per il tedesco, lo spagnuolo, l'inglese.

Esso consiste in una versione scritta dall'italiano di un centinaio di parole, col sussidio del dizionario, e in un saggio di conversazione di cinque minuti su argomenti familiari o di servizio. Il candidato dovrà dimostrare di sapere scrivere e parlare con sufficiente correttezza nelle lingue prescelte.

Il giudizio sarà espresso con le qualifiche di idoneo o non idoneo, e per gli idonei verrà apposta la seguente nota sul certificato conseguito:

« Ha superato la prova di lingua ... ».

Art. 12.

La Commissione dispone di 30 voti per lo scritto e 30 per l'orale sulle materie di cultura tecnica e sui regolamenti e, quando ricorrono entrambe le prove, assegna un voto unico espresso dalla media in trentesimi delle due votazioni.

L'idoneità si consegue con voto non inferiore a 18/30.

Per la geografia il voto è espresso in decimi e la idoneità si ottiene con 6/10.

Per la prova di ricezione radiotelegrafica, verranno assegnate le qualifiche di ottimo, buono, sufficiente, insufficiente per un numero di errori rispettivamente da 0 a 2, da 3 a 5, da 6 a 8, ed oltre gli 8.

Per la trasmissione telegrafica la Commissione assegnerà le qualifiche ora menzionate in base alla velocità, alla correttezza nella formazione dei caratteri, alla distanza fra i segnali.

Per la trasmissione e ricezione telefonica il giudizio è espresso con le qualifiche di « idoneo » e « non idoneo ».

Sono esclusi dalle prove successive i candidati che in una prova qualsiasi non conseguono almeno la sufficienza o l'idoneità.

Art. 13.

Per ritirare il certificato conseguito gli interessati devono rimettere al Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e dei telegrafi, un vaglia postale per tasse e concessioni di L. 25 a favore del procuratore del registro di Roma, per tasse di certificato.

Art. 14.

Presso il Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e dei telegrafi, sarà tenuto al corrente il ruolo generale di tutti i candidati esaminati, con l'indicazione degli esami sostenuti e dell'esito relativo, e sarà conservata una copia della fotografia di ciascun candidato, debitamente firmata e legalizzata.

Art. 15.

In caso di smarrimento del certificato di abilitazione contemplato nel presente decreto, l'interessato che ne desidera la duplicazione dovrà rivolgere motivata istanza su carta legale al Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e dei telegrafi, corredando l'istanza stessa di una fotografia a mezzo busto, senza cartoncino. formato tessera, con la propria firma (nome, cognome e paternità), e di un atto notorio che attesti la perdita del certificato originale.

Inoltre dovrà unirsi alla domanda un vaglia postale per tasse e concessioni di L. 50 a favore del procuratore del Registro per pagamento della tassa di « duplicazione di certificato di abilitazione ai servizi radioelettrici ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *settembre* 1942-XX
*Atti del Governo, registro* 449, *foglio* 28. — MANCINI

---

ALLEGATO 1.

**Programma di esame per gli aspiranti ai certificati di radiotelegrafista di 1ª e 2ª classe**

A) *Parte comune per i certificati di 1ª e 2ª classe.*

I. — ELETTROLOGIA ED ELETTROTECNICA.

1. - *Azioni elettriche*:

Elettrizzazione - Azioni reciproche tra corpi elettrizzati - Legge di Coulomb - Carica elettrica - Distribuzione dell'elettricità sui conduttori - Schermo elet-

trico - Densità elettrica - Potere delle punte - Potenziale elettrico - Campo elettrico - Linee di forza - Capacità elettrica - Unità di misura.

2. - *Azioni magnetiche*:

Magneti permanenti e temporanei - Poli di un magnete - Azioni reciproche tra magneti - Legge di Coulomb - Massa magnetica - Campo magnetico - Linea di forza - Momento di un magnete - Influenza e induzione magnetica - Flusso d'induzione - Permeabilità magnetica - Schermo magnetico - Unità di misura.

3. - *Condensatori elettrici e dielettrici*:

Caratteristiche dei principali tipi di condensatori per le varie applicazioni.

4. - *Corrente continua*:

Differenza di potenziale e forza elettromotrice - Intensità della corrente - Legge di Ohm - Resistenza elettrica - Principii di Kirchoff - Raggruppamento delle resistenze - Unità di misura.

5. - *Effetti magnetici della corrente*:

Solenoide - Materiali paramagnetici e diamagnetici - Curva di magnetizzazione dei materiali ferromagnetici - Forza coercitiva - Isteresi magnetica.

6. - *Effetti chimici della corrente*:

Elettrolisi e sue leggi - Pile - Accumulatori elettrici.

7. - *Effetti termici e luminosi della corrente*:

Legge di Joule e sue applicazioni - Energia e potenza elettrica - Pila termoelettrica.

8. - *Azioni reciproche tra campo magnetico e corrente - Azioni elettrodinamiche tra correnti.*

9. - *Induzione elettromagnetica*:

Mutua induzione - F. e.m. indotta - Legge di Lenz - Autoinduzione - Coefficienti di mutua e di autoinduzione - Extracorrente di apertura e di chiusura di un circuito - Rocchetto di Ruhmkorff - Correnti parassite - Schermo elettromagnetico.

10. - *Correnti alternate*:

Ampiezza - Periodo - Frequenza - Pulsazione di una grandezza alternata sinusoidale - Generazione di una corrente alternata - Valore efficace - Legge di Ohm in corrente alternata - Impedenza - Sfasamento tra tensione e corrente - Risonanza elettrica - Potenza apparente - Potenza effettiva - Fattore di potenza - Cenni sulle correnti non sinusoidali - Armoniche.

11. - *Effetti fisiologici della corrente*:

Norme di protezione - Norme di soccorso per il caso di infortuni.

12. - *Macchine elettriche*:

Alternatore - Motore sincrono - Dinamo e motore a corrente continua - Trasformatore - Motore asincrono - Convertitore rotante.

13. - *Strumenti e apparecchi di misura*:

Misura della corrente, della tensione e della potenza in corrente continua e alternata - Amperometri e voltmetri magnetoelettrici, elettromagnetici, elettrostatici, termici a filo caldo e a coppia termoelettrica - Shunt e riduttori - Wattmetri - Apparecchi per la misura della resistenza - Ponte di Wheatstone - Ohmetri.

II. — Radiotecnica, telegrafia, telefonia.

1. - Resistenze, induttanze e capacità, concentrate e distribuite - Loro comportamento con l'aumentare della frequenza - Induttanze e capacità di dispersione Le perdite nei dielettrici e nei conduttori imperfetti.

2. - Circuito in regime transitorio - Costante di tempo di un circuito - Scarica oscillatoria - Resistenza critica Periodo proprio del circuito - Decremento logaritmico.

3. - Risonanza elettrica - Risonanza in serie e in parallelo di un circuito - Coefficiente di merito - Il circuito risonante come filtro - Risonanza di due circuiti accoppiati - Vari tipi di accoppiamento - Eccitazione per impulso - Filtro di banda.

4. - Tubi elettronici trasmittenti e riceventi - Vari tipi - Particolarità costruttive - Curve caratteristiche, resistenza interna, pendenza, coefficiente di amplificazione, potenza dissipata e potenza resa.

5. - Circuiti di amplificazione aperiodici e accordati - Reazione e controreazione - Generatori di oscillazioni persistenti - Vari tipi.

6. - Trasmettitori - Tipi e caratteristiche - Manipolazione - Modulazione - Profondità di modulazione - Emissioni radiotelegrafiche ad onde smorzate, persistenti interrotte e persistenti modulate (onde tipo *B*, *A*-1, *A*-2) - Emissioni radiotelefoniche - Potenza in aereo.

7. - Circuiti di ricezione - Vari tipi - Supereterodina - Sensibilità e selettività dei circuiti.

8. - Aerei trasmittenti e riceventi - Tipi e caratteristiche - Aerei direzionali - Telai.

9. - Propagazione delle onde elettromagnetiche impiegate nei servizi radiomarittimi.

10. - Ondametri - Tipo ad assorbimento e con generatore di oscillazioni.

11. - Nozioni di telegrafia e telefonia - Telegrafo Morse - Microfono - Telefono - Altoparlanti - Apparecchi telefonici a batteria locale.

III. - Impianti ed apparati di bordo per navi.

1. - Impianti elettrogeneratori - Motori a scoppio a 2 e a 4 tempi - Generatori di corrente continua e generatori di corrente alternata - Gruppi convertitori - - Batterie di accumulatori - Linee, quadri e protezioni relative - Norme per la manutenzione e la ricerca dei guasti negli impianti elettrici.

2. - Alimentatori statici - Vari tipi di raddrizzatori di corrente per l'alimentazione di impianti radio - Filtri di livellamento.

3. - Apparati trasmittenti a scintilla - Trasmettitore di soccorso - Trasmettitore per lance di salvataggio.

4. - Vari tipi di trasmettitori a valvola - Norme per la messa in funzione e per la regolazione - Verifiche e riparazione di guasti.

5. - Vari tipi di apparati riceventi - Il ricevitore a cristallo - Sistemazione, ispezione, e riparazione degli impianti riceventi - Radiogoniometro - Metodi di rilevamento - « Deviazioni » - Calibrazione o compensazione.

6. - Apparato ricevente di autoallarme - Norme per la verifica del regolare funzionamento.

7. - Aerei trasmittenti e riceventi di bordo - Norme di impianto - Norme di sicurezza - Dispositivi di sicurezza dei trasmettitori.

IV. - Geografia.

Gli Stati del mondo, capitali, città e porti più importanti - I fusi orari e le ore ufficiali - Principali linee di navigazione internazionali dell'Italia e scali da esse toccati - Principali stazioni radio italiane e collegamenti da esse effettuati.

V. - LEGGE E REGOLAMENTI.

Principali norme dei regolamenti generale e addizionale internazionali vigenti delle radiocomunicazioni e della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare - Abbreviazioni di servizio - Tassazione delle radiocomunicazioni - Monete in uso negli Stati più importanti - Organizzazione del servizio radiotelegrafico marittimo nazionale.

Servizi speciali nell'interesse della navigazione: servizi radiogoniometrici, di radiofaro, meteorologici, di avvisi ai naviganti, di assistenza medicale.

B) *Parte complementare per la prova orale degli aspiranti al certificato di 1ª classe.*

1. - Caratteristiche di funzionamento degli stadi di amplificazione delle classi *A, B, C* - Amplificazione selettiva con circuiti accordati - Guadagno di un amplificatore - Rumore di fondo degli amplificatori.

2. - Misure di frequenza - Stabilizzazione della frequenza dei trasmettitori - Piezooscillatori.

3. - Canali delle radiocomunicazioni - Emissioni non essenziali e metodi per eliminarle - Armoniche, sovramodulazione.

4. - Disturbi alla ricezione - Atmosferici, disturbi di origine industriale - Riduzione o eliminazione di disturbi alla ricezione.

5. - Sensibilità dei ricevitori radiotelegrafici e radiotelefonici in relazione al rumore di fondo - Selettività dei ricevitori - Impianti riceventi con aerei direzionali per le onde corte.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per le comunicazioni*
HOST VENTURI

ALLEGATO 2.

**Programma di esame per gli aspiranti al certificato di terza classe o speciale di radiotelegrafista**

1. - Nozioni elementari sui generatori di corrente continua e di corrente alternata, sui motori elettrici, sui motori a scoppio, sui trasformatori.

2. - Descrizione dei seguenti apparecchi: T. 262 (tipi 1, 2, 3); T. 281; M. C.; T. 335; R. 194; R. 180; R. 286; R. 285; Radiogoniometro R. G. M. 3 - Ondametri, loro funzionamento e regolaggio.

3. - Principali norme interne ed internazionali sullo scambio delle radiocomunicazioni del servizio marittimo, con speciale riguardo alla sicurezza della vita umana in mare.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per le comunicazioni*
HOST VENTURI

ALLEGATO 3.

**Programma di esame per gli aspiranti al certificato generale o limitato di radiotelefonista.**

1. - Nozioni elementari di elettroacustica - Caratteristiche dei telefoni e degli altoparlanti - Principali tipi di microfoni e relative caratteristiche.

2. - Elementi di trasmissione telefonica - Gamma delle frequenze acustiche - Livello di trasmissione e livello di rumore.

3. - Apparati radiotelefonici per comunicazioni in simplex e in duplex tra le piccole navi e la costa.

4. - Trasmettitore per radiotelefonia - Sistemi di modulazione telefonica.

5. - Nozioni sui regolamenti relativi allo scambio delle comunicazioni radiotelefoniche e sulla parte dei Regolamenti sulle radiocomunicazioni che riguardano la sicurezza della vita umana.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per le comunicazioni*
HOST VENTURI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 agosto 1942-XX.

**Determinazione del limite massimo di emissione, per il secondo semestre del 1942, dei « Certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale ».**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1168;

Sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Vista la richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 2 aprile 1942-XX, n. 1381;

Su proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Il limite massimo di emissione degli speciali titoli di credito denominati « Certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale » contemplati dal R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, è fissato, per il 2° semestre dell'anno 1942-XX, in 30 milioni di lire.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 agosto 1942-XX

MUSSOLINI

(3520)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 3 settembre 1942-XX.

**Approvazione dello statuto della Cassa di risparmio di Roma.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 1° dicembre 1937-XVI;

Vedute le deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione nelle sedute dei giorni 27 maggio e 15 luglio 1942-XX e dell'assemblea dei soci della Cassa di risparmio predetta, in data 14 giugno 1942-XX;

Veduto il parere favorevole del Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Veduta la deliberazione del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 27 giugno 1942-XX;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' approvato lo statuto della Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, allegato al presente decreto, composto di n. 64 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 settembre 1942-XX

MUSSOLINI

(3521)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1942-XX.

**Restrizioni all'esercizio venatorio sui terreni contigui alla bandita del Tombolo.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1941-XIX con il quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 23 del surricordato testo unico, per la durata dell'annata venatoria 1941-1942, il divieto di caccia e di uccellagione lungo tutto l'arenile, di proprietà del Demanio marittimo, fronteggiante la « Bandita demaniale del Tombolo meridionale e settentrionale », nei comuni di Cecina e Bibbona, nonchè sui fondi posti a monte della bandita medesima, siti nei comuni di Cecina e Rosignano Marittimo, della estensione complessiva di ettari 37 circa e di proprietà dei signori Adorni-Braccesi Ranieri, Francesco e Maria fu Giovanni (ha. 1), Grassi Elisa fu Giuseppe nei Benzi e Benzi Tersilia fu Pietro (ha. 6) e Cosolo dott. Gino (ha. 30);

Vista la richiesta della direzione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali intesa ad ottenere la proroga del divieto medesimo;

Udito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste (Sezione III);

Decreta:

Il divieto di caccia e di uccellagione disposto con il decreto Ministeriale 7 settembre 1941-XIX sui fondi sopra descritti è prorogato per tutta la durata dell'annata venatoria 1942-43.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 settembre 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(3469)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**68ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Torino-Savona-Acqui**

Si notifica che nel giorno di giovedì 1° ottobre 1942-XX, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avrà luogo la 68ª estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia Torino-Savona-Acqui, passate a carico dello Stato in dipendenza delle convenzioni 19 novembre 1868 e 14 giugno 1870, approvate con la legge 28 agosto 1870, n. 5858.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 settembre 1942-XX

*Il direttore generale*: POTENZA

(3525)

---

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli dell'11 settembre 1942-XX - N. 161**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Albania (I) | 6,25 | Islanda (I) | 2,9247 |
| Argentina (U) | 4,05 | Lettonia (C) | 3,6751 |
| Australia (I) | 60,23 | Lituania (C) | 3,3003 |
| Belgio (C) | 3,0418 | Messico (I) | 3,933 |
| Bolivia (I) | 43,70 | Nicaragua (I) | 3,80 |
| Brasile (I) | 0,9962 | Norvegia (C) | 4,3215 |
| Bulgaria (C) (1) | 23,42 | Nuova Zel. (I) | 60,23 |
| Id. (C) (2) | 22,98 | Olanda (C) | 10,09 |
| Canada (I) | 15,97 | Perù (I) | 2,9925 |
| Cile (I) | 0,7125 | Polonia (C) | 380,23 |
| Cina (Nanchino) (I) | 0,8055 | Portogallo (U) | 0,7985 |
| Columbia (I) | 10,877 | Id. (C) | 0,767 |
| Costarica (I) | 3,306 | Romania (C) | 10,5263 |
| Croazia (C) | 38 — | Russia (I) | 3,5870 |
| Cuba (I) | 19 — | Salvador (I) | 7,60 |
| Danimarca (C) | 3,9698 | Serbia (I) | 38 — |
| Egitto (I) | 75,28 | Slovacchia (C) | 65,40 |
| Equador (I) | 1,3870 | Spagna (C) (1) | 173,61 |
| Estonia (C) | 4,697 | Id. (C) (2) | 169,40 |
| Finlandia (C) | 38,91 | S. U. Amer. (I) | 19 — |
| Francia (I) | 38 — | Svezia (U) | 4,53 |
| Germania (U) (C) | 7,6045 | Id. (C) | 4,529 |
| Giappone (U) | 4,475 | Svizzera (U) | 441 — |
| Gran Bret. (I) | 75,28 | Id. (C) | 441 — |
| Grecia (C) | 12,50 | Tailandia (I) | 4,475 |
| Guatemala (I) | 19 — | Turchia (C) | 15,29 |
| Haiti (I) | 3,80 | Ungheria (C) (1) | 4,67976 |
| Honduras (I) | 9,31 | Id. (C) (2) | 4,56395 |
| India (I) | 5,6464 | Unione S. Aff. (I) | 75,28 |
| Indocina (I) | 4,4078 | Uruguay (I) | 9,13 |
| Iran (I) | 1,1103 | Venezuela (I) | 5,70 |

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % (1906) | 85,40 |
| Id. 3,50 % (1902) | 83,625 |
| Id. 3 % lordo | 68,05 |
| Id. 5 % (1935) | 97,30 |
| Redimib. 3,50 % (1934) | 84,325 |
| Id. 5 % (1936) | 98,475 |
| Id. 4,75 % (1924) | 495,40 |
| Obblig. Venezie 3,50 % | 96,925 |
| Buoni novennali 4 % (15-2-43) | 99,825 |
| Id. 4 % (15-12-43) | 99,275 |
| Id. 5 % (1944) | 99,45 |
| Id. 5 % (1949) | 98,575 |
| Id. 5 % (15-2-50) | 98,25 |
| Id. 5 % (15-9-50) | 98,125 |
| Id. 5 % (15-4-51) | 97,90 |

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

**Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, e 11 dicembre 1930, n. 1882.**

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 7 settembre 1942-XX, si prorogano al 31 gennaio 1943-XXI, i poteri conferiti al signor ing. Edoardo Inzerilli, commissario della Soc. an. cooperativa « Acquedotto di Gazzada », con sede in Gazzada.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 7 settembre 1942-XX, si prorogano al 1° novembre 1942-XXI, i poteri conferiti al cav. avv. Mario De Pilati, commissario della Famiglia cooperativa di Vermiglio « Consorzio registrato a garanzia limitata », con sede in Vermiglio.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 7 settembre 1942-XX, si ratifica il provvedimento adottato dal prefetto di Reggio di Calabria in data 27 agosto 1942-XX, relativo alla nomina, temporanea, del cav. dott. Antonino Ieni, consigliere di Prefettura, a commissario della Soc. an. cooperativa « Consorzio cooperativo fascista peschereccio calabrese » di Reggio Calabria, in sostituzione del dott. Paolo Sanfilippo, richiamato alle armi.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 7 settembre 1942-XX, si prorogano al 15 ottobre 1942-XX, i poteri conferiti al signor Antonio Pitzalis, commissario della Soc. an. cooperativa di consumo « S. Pietro », di Assemini e si conferiscono al commissario stesso, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, le facoltà dell'assemblea per deliberare lo scioglimento della predetta società.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 7 settembre 1942-XX, i poteri conferiti all'ing. Ferdinando Mussa Ivaldi Vercelli, commissario della Soc. an. Centrale cooperativa del latte, con sede in Asti, sono prorogati dal 16 luglio 1942-XX al 15 novembre 1942-XXI.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 7 settembre 1942-XX, si nomina il dott. rag. Edoardo Piccardi, liquidatore della Soc. an. cooperativa di consumo « Maggiore Raffaele Boetani » già « l'Unione », con sede in Pontassieve, in sostituzione degli attuali liquidatori nominati dall'assemblea dei soci in data 31 maggio 1942-XX.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 7 settembre 1942-XX, il signor Sabatino Giannotti viene nominato commissario della Soc. an. cooperativa di consumo, con sede in Borgo alla Collina (comune di Castel S. Nicolò-Arezzo), per la gestione straordinaria della società stessa, per un periodo di tre mesi dalla data del decreto.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 7 settembre 1942-XX, si prorogano al 31 luglio 1942-XX, i poteri conferiti al signor Salvino Salvinelli, commissario della Soc. an. cooperativa di previdenza, con sede in Inzino Valle Trompia.

**(3524)**

---

**Riassunto del provvedimento P. 465 del 25 agosto 1942-XX relativo ai prezzi dei laterizi**

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 465 del 25 agosto 1942-XX ha determinato come nell'allegata tabella i limiti massimi che non potranno essere superati dai Consigli provinciali delle corporazioni nella fissazione dei prezzi ufficiali per le singole provincie.

I Comitati di presidenza dei Consigli provinciali delle corporazioni provvederanno d'urgenza a stabilire i prezzi di vendita da praticarsi nelle rispettive provincie, tenendo conto delle condizioni locali di produzione e delle attuali correnti di traffico. In nessun caso detti prezzi potranno superare i limiti massimi indicati per ciascuna Regione nell'acclusa tabella.

I prezzi di vendita da parte del produttore si intenderanno riferiti a merce franco fornace, caricata sul mezzo di trasporto (vagone, carro, autocarro, ecc.) e comprensivi di ogni prestazione per scelta, imballaggio, movimenti, carico, manovra vagoni, ecc., in modo che, per spedizioni effettuate con mezzi non dell'acquirente, gravi sul prezzo il solo costo del trasporto.

Per le vendite dal magazzino del commerciante nelle località nelle quali eventualmente si pratichi tale sistema di vendita, i Consigli provinciali delle corporazioni dovranno calcolare la spesa del trasporto, sulla base delle distanze medie dai luoghi di rifornimento, e fissare la percentuale di maggiorazione sui prezzi così risultanti, quale utile lordo del commerciante, in misura in nessun caso superiore al 10 %.

I nuovi listini dei prezzi dovranno essere al più presto pubblicati e resi esecutivi. Con la loro entrata in vigore si intenderanno revocate tutte le disposizioni adottate finora dai Consigli provinciali delle corporazioni in merito ai prezzi dei laterizi e che non siano conformi alle prescrizioni della presente circolare.

Piemonte:
Mattoni pieni comuni 26×13×6 (1), 1000 pezzi, L. 220

Liguria:
Mattoni pieni comuni 26×13×6 (1), 1000 pezzi L. 240;

Lombardia:
Mattoni pieni comuni 26×13×6 (1), 1000 pezzi L. 270;

Venezia Tridentina:
Mattoni pieni comuni 26×13×6 (1), 1000 pezzi L. 210;

Venezia Euganea:
Mattoni pieni comuni 26×13×6 (1), 1000 pezzi, L. 235;

Venezia Giulia:
Mattoni pieni comuni 26×13×6 (1), 1000 pezzi, L. 175;

Emilia:
Mattoni pieni comuni 26×13×6 (1), 1000 pezzi, L. 310;

Toscana:
Mattoni pieni comuni 26×13×6 (1), 1000 pezzi, L. 210;

Marche:
Mattoni pieni comuni 26×13×6 (1), 1000 pezzi, L. 240;

Umbria:
Mattoni pieni comuni 26×13×6 (1), 1000 pezzi, L. 210;

Lazio:
Mattoni pieni comuni 26×13×6 (1). 1000 pezzi, L. 240;

Abruzzi e Molise:
Mattoni pieni comuni 26×13×6 (1), 1000 pezzi, L. 250;

Campania:
Mattoni pieni comuni 26×13×6 (1), 1000 pezzi, L. 260;

Puglie:
Mattoni pieni comuni 26×13×6 (1), 1000 pezzi, L. 310;

Lucania:
Mattoni pieni comuni 26×13×6 (1), 1000 pezzi, L. 210;

Calabria:
Mattoni pieni comuni 26×13×6 (1), 1000 pezzi, L. 190;

Sicilia:
Mattoni pieni comuni 26×13×6 (1), 1000 pezzi, L. 240;

Sardegna:
Mattoni pieni comuni 26×13×6 (1), 1000 pezzi, L. 315;

Regno:
Tegole tipo marsigliese 15 pezzi per mq., 1000 pezzi, L. 635 (2);
Tegole curve o coppi 33 pezzi per mq., 1000 pezzi, L. 380;
Tavelle da coperto, spessore cm. 3, lunghezza fino a cm. 60, al mq. L. 6,80 (3);
Tavelle da coperto, spessore cm. 4, lunghezza fino a cm. 60, al mq. L. 7,65 (3);
Tavelloni, spessore cm. 6, lunghezza fino a cm. 100, al mq. L. 9,35 (4).

---

(1) Per i mattoni pieni di volume maggiore o minore di quello convenuto come base per le singole regioni, si potranno applicare aumenti o diminuzioni pari al 50 % della differenza volumetrica. Per i mattoni forati a 4 fori, dimensioni cm. 24×12×8, il prezzo sarà determinato diminuendo del 10 % il corrispondente prezzo dei mattoni pieni. Il prezzo dei mattoni forati di dimensioni diverse sarà proporzionale alla maggiore o minore cubatura in confronto a quella del mattone a 4 fori 24×12×8.

(2) Per le tegole fabbricate con macchine a sistema del vuoto, è consentito un aumento di L. 50 per mille pezzi.

(3) Per le lunghezze superiori ai cm. 60, è consentito un aumento del 10 %.

(4) Per spessore 5 cm., diminuzione di L. 1 per mq. Per gli spessori 7 e 7 1/2 cm., aumenti di L. 1,50 per mq.

**(3522)**

# CONCORSI

## MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

### Concorso a sei posti di istitutore di 2ª classe nei Convitti nazionali

Visto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, sull'ordinamento della istruzione media, classica, scientifica e magistrale;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni contenenti disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 1° settembre 1925-III, n. 2009: regolamento per i Convitti nazionali;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1932-X, n. 690: tabelle organiche per l'Amministrazione dell'educazione nazionale;

Visto il R. decreto 5 marzo 1934-XII, n. 405: norme per i concorsi a posti di istitutore nei Convitti nazionali;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impiegati nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1940-XVIII relativo alle concessioni ai capi famiglia numerosa di condizione di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII che estende agli invalidi e agli orfani ed ai congiunti dei caduti nell'attuale guerra, le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che estende ai combattenti dell'attuale guerra le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, riguardante le provvidenze a favore dei chiamati alle armi;

Visto il decreto del DUCE in data 11 ottobre 1941-XIX pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 15 ottobre 1941-XIX che autorizza l'espletamento dei concorsi per pubblici impieghi durante l'anno 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli ed esami a sei posti di istitutore di 2ª classe nei Convitti nazionali (gruppo *A*, grado 11°).

A tale concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Il limite minimo di età per l'ammissione è di 18 anni compiuti alla data del presente bando, il limite massimo è di 40 anni compiuti alla data stessa.

Il limite massimo anzidetto di 40 anni è elevato a 45 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, anche in qualità di legionari fiumani o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 e per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Arica Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero a operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV, o abbiano preso parte alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto.

Il limite massimo di età, di 40 o 45 anni, è elevato di quattro anni in favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa fascista, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in conseguenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV o in conseguenza dell'attuale guerra, dei decorati al valor militare, di coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, di coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dei sansepolcristi e di coloro che, essendo muniti di brevetto di ferito per la causa fascista, risultino iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma. I candidati appartenenti a queste ultime tre categorie, per fruire del beneficio suddetto, devono comprovare la loro condizione presentando o un certificato in carta legale rilasciato dal competente segretario federale vistato dal Ministro Segretario del Partito, o il brevetto di sansepolcrista.

Il limite massimo di età di 40 anni è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Gli aumenti del limite massimo di età, di cui al comma precedente si cumulano fra di loro e con tutti gli altri previsti nel presente articolo purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Sono ammessi anche se eccedono i prescritti limiti massimi di età:

*a*) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa;

*b*) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto ai limiti massimi suddetti;

*c*) coloro che non abbiano potuto sostenere le prove scritte in concorsi indetti dopo la pubblicazione del decreto del Capo del Governo in data 10 ottobre 1934-XII, n. 242, perchè richiamati alle armi, o, comunque, a causa del servizio militare (art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343).

Art. 3.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e termini fissati nell'art. 6 deve indicare, con chiarezza e precisione cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita e indirizzo del candidato, titolo di studio posseduto, anno del conseguimento dello stesso e nome dell'Istituto che lo ha rilasciato.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'educazione nazionale — Ufficio concorsi scuole medie — qualunque cambiamento del loro recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

*a*) certificato rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo, comprovante l'appartenenza del candidato al P.N.F. o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese, il giorno dell'iscrizione nonchè il possesso della tessera per l'anno in corso.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero l'iscrizione ai Fasci all'estero dovrà essere comprovata mediante certificato rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero; nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922 detto certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Ministro Segretario del P.N.F.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato degli affari esteri; per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere oltre alla indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa non è stata interrotta e che tuttora perdura e dovrà essere vistato dal Ministro Segretario del P.N.F.

Coloro che hanno partecipato alla Marcia su Roma e i sansepolcristi dovranno produrre il relativo brevetto.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto certificato (R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163).

I candidati ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi ai concorsi a condizione che dimostrino con apposito certificato di avere presentato domanda di iscrizione al P.N.F.

Detti concorrenti potranno conseguire la eventuale nomina in ruolo sempre quando dimostrino, nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al Partito stesso. In caso contrario si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina in ruolo:

*b*) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale, o dal pretore competente;

*c*) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore se rilasciato a firma dell'ufficiale dello stato civile, dal prefetto della Provincia, se rilasciato a firma del podestà come capo del Comune.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale, dai cittadini albanesi;

*d*) certificato generale del casellario giudiziale; la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

*e*) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione, sulla condotta politica e civile dell'istante ed in conseguenza di escludere dal concorso, anche dopo l'inizio delle prove e dopo l'espletamento del concorso stesso, il candidato che non risultasse degno di parteciparvi.

Per ciò che riguarda la condotta militare, l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di escludere anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

*f*) stato di famiglia legalizzato dal prefetto (questo documento deve essere presentato solo dai candidati che siano coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole). Gli aspiranti coniugati devono inoltre presentare una dichiarazione in carta libera attestante se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, indicando, nell'affermativa, la data di matrimonio. La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

*g*) certificato di sana costituzione ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento ai propri doveri rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

*h*) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento, e per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati arruolati, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa o di quella attestante di aver partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale o alle operazioni militari in servizio non isolato all'estero.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che indichi la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento; sul documento dei riformati dovrà essere riportato il motivo della riforma. I candidati che trovansi a prestare servizio militare dovranno produrre una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione;

*i*) originale o copia autentica di una delle lauree rilasciate dalle Facoltà universitarie di giurisprudenza, di lettere e filosofia e di scienze politiche; o dagli istituti superiori di magistero, antico e nuovo ordinamento; o infine uno dei titoli rilasciati alla fine del corso completo degli studi, dagli istituti superiori dell'O.N.B. a norma dell'art. 8 del R. decreto-legge 20 novembre 1927-VI, n. 2341, convertito in legge con legge 31 maggio 1928-VI, n. 1149;

*l*) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose da presentarsi in aggiunta al documento di cui alla lettera *i*) dai concorrenti che siano soci di diritto all'Unione stessa, per comprovare tale qualità;

*m*) cenno riassuntivo, in carta libera ed in doppio esemplare, degli studi fatti e della carriera eventualmente percorsa;

*n*) elenco in carta libera in doppio esemplare, dei documenti e dei titoli presentati;

*o*) dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica.

Ai documenti suddetti i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengono opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o dattilografate.

Qualunque certificato di servizio o di studio, se rilasciato da istituti di istruzione media o primaria, deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie o da istituti universitari o d'istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore.

I certificati rilasciati dai Regi provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

I certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, devono portare l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali i concorrenti hanno preso parte, del modo in cui detti lavori furono eseguiti, autenticati dalle competenti autorità.

Tutti i certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *g*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

### Art. 4.

I documenti indicati nell'art. 3 non sono restituiti, fatta solo eccezione del titolo originale di studio, ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso ed accettano la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 8 dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

### Art. 5.

I mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 o dell'Africa Orientale, o in seguito a servizio non isolato all'estero o in dipendenza dell'attuale guerra debbono dimostrare tale loro qualità, rispettivamente con la presentazione di un certificato della Direzione generale delle pensioni di guerra o dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra o dello stato di servizio militare o della copia del foglio matricolare integrato, ove occorra, delle speciali dichiarazioni dell'autorità militare secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923-I, n. 77.

Anche gli invalidi per la causa nazionale, dovranno documentare questa loro condizione.

In caso di parità di merito per l'applicazione dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, i decorati al valore, i mutilati ed invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie in Africa Orientale o in dipendenza del servizio militare non isolato all'estero o per la causa fascista o per l'attuale guerra, gli orfani di guerra o dei caduti per le cause anzidette, i feriti di guerra o per le cause stesse, i figli degli invalidi di guerra o per le cause sopradette, gli ex combattenti, iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, i sansepolcristi, coloro che abbiano prestato servizio da almeno

un anno alle dipendenze di questa Amministrazione, gli ufficiali di complemento, i coniugati con prole dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla autorità competente.

Art. 6.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 8 e corredate da tutti i documenti come sopra specificati, debbono pervenire al Ministero dell'educazione nazionale — Ufficio concorsi scuole medie — non oltre 90 giorni a datare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ai concorrenti che dimostrino di essere chiamati alle armi è consentita l'ammissione ai concorsi con la presentazione entro il termine anzidetto della sola domanda salvo l'obbligo di corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova scritta.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a 15 giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dal concorso i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo articolo o non l'abbiano corredata entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione i documenti di cui al comma precedente.

Saranno parimenti esclusi dal concorso gli aspiranti che facessero riferimento a documenti presentati presso questa o altre Amministrazioni.

La data della presentazione della domanda o dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo articolo, non si accettano nuovi titoli o parte di questi, nè sono consentite sostituzioni, anche parziali di qualsiasi documento.

Art. 7.

Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione dal concorso.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato; tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che al Consiglio di Stato, o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso, salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore, e dovrà intervenire alla prova di esame, nel giorno che sarà indicato con successivo decreto Ministeriale, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte seconda, senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

I candidati a tale prova dovranno presentarsi muniti di quanto occorre per scrivere, tranne la carta che sarà fornita da questo Ministero, debitamente timbrata, sia per la minuta sia per la bella copia.

Art. 8.

Le prove di esame sono:

1) una prova scritta (svolgimento di un tema sulla storia d'Italia dalla prima guerra di indipendenza alla Rivoluzione fascista inclusa);

2) una prova orale: un colloquio della durata massima di 45 minuti sui seguenti argomenti:

*a*) cultura generale (letteraria, storica, giuridica);

*b*) cultura fascista;

*c*) pedagogia ed igiene;

3) in una prova pratica di educazione fisica e di tirocinio al comando.

Le prove stesse si svolgeranno sui programmi emanati con decreto Ministeriale 22 marzo 1934-XII, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale, parte 1ª, n. 15, in data 10 aprile 1934-XII.

Art. 9.

La prova scritta e le prove orali avranno luogo in Roma, nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero della educazione nazionale.

Sia la prova scritta che quelle orali, hanno inizio alle ore 8 del mattino.

I candidati ammessi alle prove orali saranno chiamati a gruppo, con la indicazione dei rispettivi giorni direttamente o mediante comunicazione fatta nel Bollettino ufficiale, parte seconda. Perde diritto alla prova di esame chi non si trovi presente, quando giunga il suo turno, salvo che ne sia stato impedito da gravi motivi, nel qual caso, qualora la Commissione non abbia ancora esaurito i lavori delle prove orali, può essere ammesso a sostenere la prova in un turno successivo.

E' pertanto nell'interesse dei candidati di seguire la pubblicazione del Bollettino ufficiale, parte 2ª.

Art. 10.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima di ciascuna delle prove di esame, a cui sono stati chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta di identità o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra, o la tessera di iscrizione al P.N.F., oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia munita della loro firma autenticata dall'autorità comunale di residenza o da un Regio notaio. La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia, e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti.

Art. 11.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, parte 2ª, saranno formate secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva. In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrate, dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi della guerra 1915-18, o per la causa fascista, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti al P.N.F. in data anteriore al 28 ottobre 1922, ai sansepolcristi, ai feriti per la causa fascista e agli orfani della guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi in seguito alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, agli invalidi in seguito all'attuale guerra, a coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, agli appartenenti di diritto all'Unione fascista famiglie numerose, si osservano le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 20 ottobre 1924-II, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nella legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, 12 giugno 1931-IX, n. 777, e nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, nei Regi decreti 25 febbraio 1935-XIII, n. 270, e 26 settembre 1935-XIII, n. 1893, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, nel R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, e nel R. decreto 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, nella legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1457, e 20 marzo 1940-XVIII, n. 233.

Art. 12.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata.

Il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione, che non risponda entro il termine fissatogli dall'Amministrazione o che infine risulti irreperibile, decade senz'altro dagli effetti del concorso.

I vincitori che accettino la nomina sono assunti ai posti di istitutori, con la qualifica di straordinario per un periodo di prova di sei mesi.

Art. 13.

A favore dei chiamati alle armi si riservano n. 6 posti di istitutore di 2ª classe nei Convitti nazionali (gruppo *A*, grado 11°), pari alla metà di quelli attualmente disponibili della stessa qualifica, ruolo e gruppo da conferire con le modalità che saranno a suo tempo stabilite.

Il presente decreto sarà poi inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 agosto 1942-XX

*Il Ministro*: BOTTAI

(3507)

# MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

**Graduatoria degli idonei del concorso a 15 posti di sorvegliante lavori in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 9 dicembre 1941-XX, n. 1732;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G. 040/24/106620 in data 11 agosto 1942-XX;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 15 posti di sorvegliante lavori in prova.

Roma, addì 25 agosto 1942-XX

*Il Ministro*: HOST VENTURI

GRADUATORIA DEGLI IDONEI

1. Coacci Enrico
2. Tavano Romano
3. Manetti Mauro
4. Festa Carmine
5. Bracco Oreste
6. Marini Guglielmo
7. Gandini Fulvio
8. Peruzzi Rinaldo
9. Bentivogli Enzo
10. Mugnolo Liborio
11. Giovannetti Agostino
12. Lungarini Mario
13. Pelagalli Fulvio
14. Bernardeschi Primo
15. Merlini Renato
16. Fradeani Eolo
17. Lipparini Ugo
18. Carli Giuseppe
19. Del Torto Enrico
20. Patuelli Carlo
21. Giannotti Renato
22. Spagnuolo Alessandro
23. De Asmundis Lorenzo
24. Gazzo Luigi
25. Martino Michele
26. Mattiello Ennio
27. Rescigno Pasqualino
28. Merler Mario
29. Palini Annesio

(3504)

---

**Graduatoria di merito del concorso a 50 posti di sottocapo in prova delle stazioni nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 9 dicembre 1941-XX, n. 1733;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G. 040/24/106609 in data 5 agosto 1942-XX;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 50 posti di sottocapo in prova delle stazioni.

Roma, addì 25 agosto 1942-XX

*Il Ministro*: HOST VENTURI

GRADUATORIA DI MERITO

1. Muratore Francesco
2. Pera Giovanni
3. Scarpato Giuseppe
4. Chinca Pietro
5. Candido Reneo
6. Calza Fulgenzio
7. Dal Maschio Ennio
8. Distefano Giuseppe
9. Inegnale Vittorio
10. Arcolin Giorgio
11. Coppola Gaetano
12. Contessotto Tullio
13. Sguerso Giulio
14. Carlini Enzo
15. Poli Enzo
16. Martinotti Luigi
17. Nicolini Luigi
18. Di Toro Giuseppe
19. Rizzi Alfredo
20. Denari Pietro
21. Curcio Mario
22. Zagami Santi
23. Presutti Aristide
24. Negro Aldo
25. Ortolano Paolo
26. Simonotti Ettore
27. Vidali Giorgio
28. Bartoli Bruno
29. Cavanna Mario
30. Gastaldi Mario
31. Cesanelli Vincenzo
32. Savini Lazzaro
33. Bocca Teresio
34. Giachetti Antonio
35. Dellachà Renzo
36. De Felice Felicissimo
37. Petrone Luigi
38. Flora Domenico
39. Rufini Gustavo
40. Bertetto Francesco
41. Falciani Valerio
42. De Simone Luigi
43. Incrocci Mario
44. Tartarotti Bruno
45. Di Benedetto Franco

(3503)

---

**Graduatoria di merito del concorso a 18 posti di segretario in prova fra candidati muniti di abilitazione tecnica in ragioneria nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 9 dicembre 1941-XX, n. 1724;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G. 040/24/140611 in data 19 agosto 1942-XX;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a 18 posti di segretario in prova fra candidati muniti di abilitazione tecnica in ragioneria:

1. Santori Paolo
2. Lucarini Enzo
3. Bassi Amato
4. Martella Aldo
5. Mislei Enrico
6. Antonelli Pietro
7. Folpini Bernardo
8. Vignati Alessandro
9. Romito Domenico
10. Iezzi Luigi
11. Santantonio Agostino
12. Colangelo Manfredo

Roma, addì 25 agosto 1942-XX

*Il Ministro*: HOST VENTURI

(3506)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.